

**CASISTICA DELLE OPERE ASSOGGETTABILI ALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI SENSI
DELL'ART. 3 DEL DECRETO ASSESSORIALE 30 MARZO 2007 DELL'ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO ED AMBIENTE**

- gli interventi che contengono solo previsione di opere interne ai fabbricati, non finalizzati al loro cambio di destinazione d'uso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- la realizzazione di quelle tettoie, verande (e la loro chiusura), pergolati e giardini d'inverno ovunque ubicati, purché la loro altezza non ecceda quella dei fabbricati immediatamente circostanti e la loro realizzazione non comporti consumo di suolo naturale;
- il rifacimento di sottotetti esistenti che presentino un lieve aumento di altezza sia al colmo che all'imposta, purché, con la loro realizzazione, non si determini un'altezza del fabbricato superiore a quella degli edifici immediatamente circostanti;
- i muri di sostegno di pendii e scarpate già esistenti, di cui si prevedono solo le opere di loro contenimento strutturale, muri di gelosia, muri di recinzione e recinzioni in genere, purché di altezza non superiore a m. 1,80;
- la riparazione o sostituzione di finiture esterne degli edifici, quali canali di gronda, pluviali, comignoli e canne fumarie, frontalini, fioriere, manto di copertura dei tetti, orditura dei tetti, ringhiere o parapetti di balconi e terrazzi, posa di pavimentazioni esterne, tende da sole, ecc., con modifica delle caratteristiche preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, oggetti, altezze, ornamenti, o nuova realizzazione degli stessi, sempreché non si consumi suolo naturale;
- la realizzazione o lo spostamento di logge incassate, gazebi, balconi, oggetti comunque denominati, scale di sicurezza, locali tecnici con struttura precaria, arredi fissi ovunque ubicati, il tutto purché la loro altezza non ecceda quella dei fabbricati immediatamente circostanti e la loro realizzazione non comporti consumo di suolo naturale;
- la modifica, sostituzione o nuova realizzazione di collegamenti verticali esistenti, quali scale, rampe, montacarichi, ascensori, ecc., posti all'interno dell'unità immobiliare;
- il rinnovo, sostituzione o nuova realizzazione di impianti tecnologici (quali impianti che utilizzano l'energia elettrica, impianti radiotelevisivi, impianti anti-intrusione, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio, ecc.), posti all'interno dell'unità immobiliare;
- il rinnovo, consolidamento, sostituzione e anche nuova realizzazione di parti anche strutturali delle singole unità immobiliari (quali ad esempio: soppalchi, solai, travi, pilastri, murature portanti, ecc.);
- la modifica della consistenza o del perimetro di singole unità immobiliari mediante cessione o accorpamento di porzioni contigue di esse, sia in orizzontale che in verticale;
- l'installazione di impianti solari fotovoltaici e impianti solari termici come definiti all'art. 2, comma 6, lett. a) e b), e comma 7, del decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 173 del 17 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006, purché di dimensioni complessivamente non superiori a 100 mq;
- Ripristino dell'unità immobiliare o dell'edificio nelle sue originarie caratteristiche attraverso l'eliminazione di elementi incongrui o estranei, superfetazioni, ecc..